

## **ALLEGATO B**

### **INDICAZIONI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA ED EROGATIVA PER LE PRESTAZIONI CONTENUTE ALL'ALLEGATO A**

#### **Premessa**

Il presente provvedimento permette l'erogazione, in un contesto di emergenza e ridefinizione della rete assistenziale, di servizi sanitari e supporto psicologico alle persone a domicilio usando soluzioni da remoto, allo scopo di sorvegliare proattivamente le loro condizioni di salute, sia dopo la dimissione da reparto ospedaliero, sia in corso di quarantena o di isolamento, sia in caso di isolamento domiciliare indotto dalle norme di distanziamento sociale per quelle specifiche categorie di persone che necessitano di continuità assistenziale, pur non essendo contagiate.

È bene esplicitare che la modalità d'erogazione da remoto non deve essere utilizzata per cercare di eseguire trattamenti medici a domicilio su persone con quadri gravi di malattia che richiedano invece cure ospedaliere di tipo intensivo.

L'epidemia da COVID-19 impone la necessità di rivedere le modalità organizzative di molte attività erogate dalla rete dei servizi sanitari e per questo le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste all'Allegato A - ed i relativi codici - vengono introdotte esclusivamente per fronteggiare le problematiche connesse al distanziamento sociale, all'infezione da COVID-19 e garantire in un contesto straordinario un'equità di accesso ai servizi per l'erogazione di prestazioni non differibili. Per supportare i servizi che si trovano a fronteggiare significativi rallentamenti e congestioni nella riorganizzazione degli appuntamenti, dovuti alle misure imposte a livello nazionale, per le ragioni di cui sopra e con l'obiettivo di coadiuvare la riapertura degli ambulatori, si ritiene opportuno dare validità ai codici contenuti all'Allegato A fino al 31 dicembre 2020. Oltre tale data le prestazioni già prescritte potranno essere erogate ancora per 30 giorni ed eventuali successive iniziative in materia di telemedicina dovranno essere disciplinate con un apposito provvedimento dopo un'analisi sull'utilizzo dei codici introdotti in via sperimentale all'Allegato A.

Affinché le prestazioni erogabili in modalità da remoto siano prescrivibili devono essere rispettati due presupposti fondamentali:

1. Le prescrizioni dovranno essere effettuate unicamente mediante l'utilizzo della ricetta dematerializzata, così come previsto dal D.M. 2 novembre 2011 e dal D.M. 25 marzo 2020. Solo attraverso la prescrizione dematerializzata sarà, infatti, possibile monitorare puntualmente le prestazioni erogate da remoto ai pazienti e individuare le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate, in esenzione, a pazienti affetti da COVID-19;
2. Dovranno essere definite, da parte dell'Azienda Sanitaria, procedure che garantiscano il rispetto della normativa vigente in materia di telemedicina.

## **Le prestazioni**

Preso atto dello stato di emergenza, si ritiene opportuno inserire nel NTP i codici prestazione contenuti all'Allegato A, affinché si possa gestire quanto indicato nelle premesse del presente Allegato, demandando all'Azienda Sanitaria la definizione del contenuto e delle modalità con le quali possono essere erogate le prestazioni ivi previste.

La tariffa di queste prestazioni rimane invariata rispetto alle rispettive prestazioni "ordinarie"<sup>1</sup> in quanto in questa situazione di emergenza si ritiene opportuno dare la priorità al paziente e alla sua presa in carico. Qualora al termine dello stato di emergenza seguiranno altre iniziative di telemedicina, verranno in quel caso revisionate e ridefinite tutte le tariffe delle prestazioni erogabili "a distanza".

L'elenco delle prestazioni indicate nell'Allegato A prevede l'erogazione in modalità da remoto di visite di controllo, valutazioni, colloqui, psicoterapie, rieducazioni e training.

L'Azienda Sanitaria può provvedere progressivamente ad attivare le prestazioni contenute all'Allegato A immediatamente attivabili e dovrà definire protocolli ad hoc per la prescrizione, la prenotazione, l'erogazione e la refertazione delle prestazioni erogabili da remoto, nonché la definizione delle condizioni per le quali una prestazione può essere differita, piuttosto che necessiti la presenza *de visu* del paziente.

Si precisa che le prestazioni previste nel sovra-richiamato Allegato devono essere trattate alla stregua di ordinarie prestazioni di specialistica ambulatoriale comportando il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di specialistica ambulatoriale, con l'aggravio del rispetto della specifica disciplina in materia di telemedicina.

## **Prescrivibilità ed erogazione**

I codici contenuti all'Allegato A possono essere prescritti a utenti iscritti nell'ambito del SSN e per queste prestazioni non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, in quanto devono essere prescritti esclusivamente in esenzione:

- "TEL" qualora l'utente non sia positivo per il COVID-19, ma necessiti di una delle prestazioni contenute all'Allegato A;
- "COV" qualora l'utente sia positivo per COVID-19 e necessiti, in relazione alla malattia, di una delle prestazioni contenute nell'Allegato A.

Queste prestazioni erogabili "a distanza" possono essere prescritte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti aziendali, con l'obbligo di non prescrivere sulla stessa impegnativa prestazioni erogabili da remoto e prestazioni erogabili in regime "ordinario".

---

<sup>1</sup> Per identificare i codici NTP "ordinari" erogabili con la presenza *de visu* del paziente è sufficiente, per tutte le prestazioni contenute all'Allegato A eccetto per il codice e.93.11.I, rimuovere il valore "e." antecedente all'inizio dei valori numerici degli stessi.

Non di meno, queste prestazioni possono essere prescritte sia a pazienti noti che non al servizio presso il quale viene erogata da remoto la prestazione. Sarà responsabilità del medico erogatore valutare l'appropriatezza dell'erogazione di una prestazione "a distanza" piuttosto che la necessità di prevedere un contatto diretto ed urgente con l'utente.

Le prestazioni erogabili da remoto contenute nell'Allegato A potranno essere erogate esclusivamente all'interno del territorio provinciale da specialisti aziendali e dalle strutture private convenzionate conformemente con quanto disposto dei rispettivi contratti di convenzionamento.

Per erogare le prestazioni ivi contenute lo specialista dovrà rispettare tutte le condizioni che verranno poste dall'Azienda Sanitaria (ad esempio in materia di privacy e dispositivi per l'interfaccia) nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento.

### **Erogazione ad utenti non residenti in Provincia di Bolzano**

Le prestazioni ricomprese nell'Allegato A possono essere erogate anche ad utenti non residenti in Provincia di Bolzano in quanto per ragioni amministrative ed organizzative è stato aggiunto, prima dei codici NTP vigenti eleggibili come "erogabili da remoto", il carattere "e." L'unica eccezione è rappresentata dalla prestazione e.93.11.I "RIEDUCAZIONI, TRAINING E VALUTAZIONI INDIVIDUALI IN TELEPRESENZA, erogabili da remoto con supporto video - Per seduta di 30 minuti (ciclo di 10 sedute)" la quale rappresenta un nuovo inserimento e non è riconducibile a nessun codice ministeriale previsto dal DM 22.06.1996 e s.m.i. per il solo fatto che in ragione di esigenze di semplificazione è stato elaborato un codice che riassume in un'unica voce terapie afferenti a professionisti diversi (logopedie, terapie occupazionali, fisioterapie, etc.).

Si riporta di seguito la tabella di decodifica delle prestazioni erogabili da remoto con le equivalenti prestazioni erogabili in regime ordinario "ordinarie" ove presenti.

<b>CODICE NTP erogabile da remoto</b>	<b>CODICE NTP erogabile in regime ordinario</b>
<b>e.89.01</b>	<b>89.01</b>
<b>e.94.09</b>	<b>94.09</b>
<b>e.94.12.1</b>	<b>94.12.1</b>
<b>e.94.3</b>	<b>94.3</b>
<b>e.94.42</b>	<b>94.42</b>
<b>e.93.01.5</b>	<b>93.01.5</b>